



AUTORITÀ NAZIONALE
PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA
PROIBIZIONE DELLE ARMI CHIMICHE



Legge 18 Novembre 1995, n. 496
(come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93)

(le modifiche apportate dalla L93/97 sono riprodotte in colore rosso)

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art.1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.

Art.2

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della convenzione stessa.

Art.3

1. Sono vietati la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l'acquisto, l'importazione, l'esportazione, il transito, la detenzione e l'uso - salvo nei casi di cui al comma 2 - dei composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente a scopo di fabbricazione di armi chimiche.

2. Le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento nei confronti degli Stati parte, consentite ai sensi della parte VI dell'annesso sulle verifiche, sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia, nell'ambito delle proprie competenze, le predette autorizzazioni previo espletamento dell'istruttoria su conforme parere del comitato consultivo di cui all'articolo 5.
4. Il Ministero del commercio con l'estero rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato previsto dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n.222, e successive modificazioni, con le modalità e nelle forme ivi stabilite. A tali fini il comitato, quando è chiamato ad esprimere il suo parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi della presente legge, è integrato da un rappresentante del Ministero della sanità e può avvalersi di esperti in materia di difesa, sanità e ricerca.

Art.4

Le esportazioni nei confronti dei Paesi non parte della convenzione dei composti chimici elencati nelle tabelle 2 e 3 dell'annesso della convenzione sono soggette ad autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero, in conformità a quanto disposto dalle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, previo parere del comitato di cui all'articolo 3, comma 4. **Dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, i composti chimici di cui alla tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione potranno essere trasferiti solo tra Stati parte.**

Art.5

1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato consultivo cui spetta esprimere pareri al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 3, comma 3.
2. Il comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica dirigenziale, che lo presiede, e da un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri, interno, difesa, sanità e università e ricerca scientifica e tecnologica. Nello stesso decreto sono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi.
3. Il comitato si avvale della consulenza tecnica di tre esperti del settore designati dai Ministri della difesa, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nominati dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato l'importo del gettone di presenza per la partecipazione di detti esperti alle riunioni del comitato.
4. Il comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Art.6

1. **Hanno l'obbligo di fornire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall'articolo VI della convenzione e dalle corrispondenti parti dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa, tutti i soggetti che:**

- a. producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, usano o detengono, acquistano, vendono o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
 - b. producono, lavorano e impiegano per la trasformazione, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 2 dell'annesso sui composti chimici della convenzione
 - c. producono, importano, esportano o comunque trasferiscono i composti chimici elencati nella tabella 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione;
 - d. svolgono le attività elencate nella parte IX dell'annesso sulle verifiche della convenzione stessa.
2. Ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell'annesso sulle verifiche, la disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla tabella 2 (B) o alla tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 15 per cento in peso (*) e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della tabella 2 (A) sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti della suddetta deroga saranno aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sulla base di tutti i parametri che saranno indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati parte, come previsto dalle disposizioni di cui ai citati paragrafi 5.
 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a fornire all'Autorità nazionale ed agli altri Ministeri competenti ogni informazione, dato e documentazione da questi ritenuti necessari o utili ai fini dell'applicazione della convenzione.
 4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'annesso sui composti chimici della convenzione. Nel registro vanno annotate, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni indicate al comma 1, lettere a), b) e c), nonché, per i composti chimici di cui alla tabella 2, le operazioni di acquisto, vendita e deposito, e, per i composti chimici di cui alla tabella 3, le operazioni di acquisto e di vendita.
 5. I dati e le informazioni di cui al comma 1, necessari per le dichiarazioni iniziali, debbono essere forniti entro la data del 20 aprile 1997; quelli necessari per le dichiarazioni periodiche saranno forniti almeno trenta giorni prima dei termini stabiliti nella convenzione.

Art.7

1. L'autorità nazionale di cui all'articolo 9 e le amministrazioni interessate assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio degli adempimenti di rispettiva competenza per l'applicazione della presente legge, conformemente alle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali o sul segreto d'ufficio.

Art.8

1. Le persone fisiche, gli enti o le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del nucleo di scorta nei luoghi da ispezionare in esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, nonché ad agevolare la conduzione dell'ispezione e a fornire, su richiesta, tutte le

informazioni che si rendano necessarie per il buon esito dell'ispezione stessa. **All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorità nazionale 1. bis Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformità alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000**

Art.9

- 1. Ai sensi dell'articolo VII, paragrafo 4, della convenzione, il Ministero degli affari esteri è designato come Autorità nazionale.**
- 2. Per l'adempimento dei compiti spettanti all'Autorità nazionale, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un ufficio di livello dirigenziale che:**
 - a. cura i rapporti con l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, mantiene i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipula gli accordi di impianto;**
 - b. promuove e coordina le attività delle Amministrazioni competenti;**
 - c. presenta annualmente al Ministro degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione della convenzione e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;**
 - d. riceve i dati delle Amministrazioni interessate circa la produzione, il possesso, l'utilizzo, il trasferimento, l'importazione, l'esportazione dei composti chimici di cui alla convenzione, anche ai fini del rispetto del contingente previsto per i composti della tabella 1 dell'annesso sui composti chimici della convenzione stessa, nonché quelli relativi al rinvenimento e alla distruzione di armi chimiche;**
 - e. informa le Amministrazioni interessate sulla situazione nazionale.**
- 3. Con il regolamento di cui al comma 2, presso il Ministero degli affari esteri è istituito e disciplinato un comitato consultivo presieduto dal capo dell'ufficio di cui al medesimo comma 2 e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, nonché da rappresentanti delle associazioni industriali di categoria interessate all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione.**
- 4. Per lo svolgimento delle sue attività, il Ministero degli affari esteri si avvale di proprio personale, nonché di personale di altri Ministeri interessati in posizione di comando e può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione, nei limiti di un contingente di quindici unità, per sopperire ad esigenze che richiedono oggettive professionalità non reperibili nell'ambito dell'Amministrazione. Della stessa facoltà può avvalersi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini degli adempimenti di sua competenza, nei limiti di un contingente di cinque unità. Gli incarichi sono conferiti e i relativi compensi stabiliti, rispettivamente, con decreto del Ministro degli affari esteri o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. Detti incarichi, della durata massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno, non**

possono essere conferiti a chiunque svolga attività di collaborazione, anche senza rapporto di subordinazione, con i soggetti tenuti agli obblighi di cui alla presente legge.

5. Il Ministero degli affari esteri può richiedere alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici ogni informazione, dato o documentazione ritenuti necessari od utili all'attuazione della convenzione. Esso dispone misure di verifica, anche mediante ispezioni, sugli impianti e sulle attività dei soggetti agli obblighi previsti dalla convenzione stessa.

Art.10

1. Chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa composti chimici di cui alla tabella 1 allegata alla convenzione, in violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o senza l'autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni di lire.
2. Chiunque esporta i composti chimici di cui alle tabelle 2 e 3 allegate alla convenzione senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire.
- 3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 2 ottobre 1967, n.895, 18 aprile 1975, n.110, 9 luglio 1990, n.185, e 27 febbraio 1992, n.222.**

Art.11

1. Chiunque omette o fornisce in modo non veritiero le informazioni di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
1-bis. Chiunque, contravviene all'obbligo della regolare tenuta del registro di cui all'articolo 6, comma 4, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Art.12

1. Chiunque impedisce l'esecuzione della ispezione di cui all'articolo 8 o comunque ne ostacola l'effettuazione è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti che si siano opposti all'ispezione, ne dispone l'esecuzione coatta entro 48 ore.

Art.13

1. E' punito con le sanzioni di cui all'articolo 10 il cittadino italiano che commette all'estero una delle violazioni ivi previste.

Art.14

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.100 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.15

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, un decreto interministeriale, adottato di concerto tra i Ministeri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per disciplinare, in particolare, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4, i termini entro cui i relativi procedimenti si concluderanno con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 nonché i soggetti, le forme e le modalità per l'esercizio del controllo e delle verifiche previsti dall'articolo VI della convenzione e relativi annessi.

Art.16

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

(*) In proposito si ricorda che il DM 16 agosto 2001 recita:

(Articolo unico)

1. In relazione all'applicazione delle disposizioni sulle dichiarazioni periodiche relative alle miscele a bassa concentrazione contenenti prodotti chimici di tabella 2 e di tabella 3 di cui al paragrafo 5 delle Parti VII ed VIII della Convenzione ed a parziale variante di quanto disposto nell' art. 4, comma 2, della legge 4 aprile 1997, n. 93:

tali dichiarazioni non sono più dovute per miscele a bassa concentrazione contenenti il 30% o meno di un prodotto di tabella 2B o di tabella 3;

rimangono valide le disposizioni vigenti di cui alla legge 4 aprile 1997, n.93, art. 4, comma 2, per le dichiarazioni relative a miscele a bassa concentrazione che contengono prodotti di tabella 2A e 2A* inferiori a 0,5%.